



UNIVERSITÀ PER STRANIERI
“DANTE ALIGHIERI”
Reggio Calabria

REGOLAMENTO

PER LA TUTELA E IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

MEDAlics
Centro di Ricerca
per le Relazioni Mediterranee



MEDAlics
Centro di Ricerca
per le Relazioni Mediterranee

CAPO I – NORME GENERALI

ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali e, nell'ambito di questi, di quelli sensibili e giudiziari, effettuato dal MEDAlics - Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee - (da ora in poi *Centro*) nel rispetto dei vincoli di legge.

2. Il Capo dedicato ai dati sensibili e giudiziari è stato redatto in conformità allo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dalla CRUI-Università e approvato con parere favorevole dal Garante per la protezione dei dati personali in data 17 novembre 2005 e non necessita quindi di essere sottoposto al parere preventivo del Garante.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

"dato personale": qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

"trattamento dei dati": qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;

"dati sensibili": i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,

l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

"dati giudiziari": i dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 3 comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di Procedura Penale;

"dato anonimo": il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato a nessun interessato identificato o identificabile;

"titolare": la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

"interessato": la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

"comunicazione": il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

"diffusione": il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

"misure minime": il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione al rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato ai dati stessi o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

"responsabile": la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

"*incaricati*": le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

"*Codice*": il "Codice in materia di protezione dei dati personali", D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196;

"*scopi storici*": Le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

"*scopi statistici*": Le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

"*scopi scientifici*": Le finalità di studio ed indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

CAPO II - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

ARTICOLO 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Capo disciplina il trattamento di dati personali effettuato dal Centro in applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 "Codice in materia di trattamento di dati personali".
2. Il Centro provvede al trattamento dei dati unicamente nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali così come definite dallo Statuto, nei limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e al diritto alla protezione dei propri dati personali.

ARTICOLO 4 TITOLARE E RESPONSABILE DEI DATI

1. Il Centro è titolare del trattamento dei dati personali contenuti in archivi cartacei o informatizzati da essa detenuti, compresi i dati detenuti e in attesa di registrazione.
2. I responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili delle unità organizzative competenti per i procedimenti nell'ambito dei quali tali dati vengono trattati. Il responsabile dell'unità organizzativa è responsabile della sicurezza delle banche dati conservate nella propria unità organizzativa e vigila sull'applicazione delle misure di sicurezza minime previste dalla legge, dal presente Regolamento e dal documento programmatico sulla sicurezza di cui all'art 8.
3. Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del Direttore può nominare con proprio decreto altri responsabili per il trattamento dei dati specificando nel medesimo decreto per quale tipologia di trattamento e nell'ambito di quali procedimenti sono responsabili.
4. Il Direttore può nominare un responsabile per la sicurezza dei dati personali contenuti negli archivi elettronici del Centro, anche esterno al Centro, che coopera con i responsabili delle unità organizzative per gli aspetti di propria competenza e con il Direttore del Centro per la redazione del documento programmatico sulla sicurezza.

ARTICOLO 5 INCARICATI

1. Tutto il personale, strutturato e non, preposto ad una unità organizzativa si considera incaricato del trattamento dei dati nei procedimenti di competenza di quella unità. L'incaricato opera sotto la diretta responsabilità del titolare.
2. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa può identificare con atto scritto alcuni procedimenti di competenza delle propria unità organizzativa

in relazione ai quali designare uno più incaricati specifici. Tale atto è trasmesso al Direttore del Centro.

ARTICOLO 6 CIRCOLAZIONE INTERNA DEI DATI

1. Ogni richiesta di comunicazione interna dei dati da parte di personale afferente ad altre unità organizzative del Centro, connessa con lo svolgimento dell'attività di competenza della struttura organizzativa richiedente, deve essere soddisfatta in via diretta e senza formalità, secondo il principio di leale collaborazione tra le unità organizzative e speditezza nell'azione amministrativa, fermo restando che tale richiesta deve essere pertinente e non eccedente rispetto all'attività di competenza dell'unità organizzativa richiedente e al perseguimento dell'interesse istituzionale.

2. Coloro che richiedono i dati, coloro che li ricevono e coloro che ne hanno notizia sono tenuti al rispetto della riservatezza. Le responsabilità, anche penali, previste dalla normativa per l'utilizzo non corretto dei dati personali sono a carico della singola persona cui l'uso illegittimo sia addebitabile, salve eventuali responsabilità del responsabile per il mancato rispetto del dovere di vigilanza di cui al comma 2 dell'art. 4.

3. Il responsabile dell'unità organizzativa richiesta valuta la pertinenza e la non eccedenza della richiesta.

ARTICOLO 7 MODALITÀ DI TRATTAMENTO

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati nel rispetto della normativa di legge e secondo correttezza;
- raccolti, registrati e trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- esatti e se necessario aggiornati;

- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati;

- conservati in forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per cui i dati sono stati raccolti e trattati.

2. Qualunque incaricato del trattamento dei dati al momento della loro raccolta fornisce all'interessato un'informativa in cui devono essere specificati:

- finalità e modalità del trattamento;

- natura obbligatoria ovvero facoltativa del conferimento e conseguenze dell'eventuale rifiuto a fornirli;

- soggetto o categorie di soggetti a cui i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati ed eventuale ambito di diffusione degli stessi;

- diritti spettanti all'interessato conformemente al Codice;

- estremi identificativi del titolare e dei responsabili;

3. L'informativa può essere resa mediante affissione in locali aperti al pubblico o pubblicazione sul sito web del Centro, inserita in moduli e formulari, ovvero, in subordine, resa oralmente dall'incaricato al momento della raccolta.

ARTICOLO 8

MISURE MINIME DI SICUREZZA

1. La Scuola provvede ad individuare le misure minime di sicurezza nel rispetto degli articoli da 31 a 36 del Codice. Il Direttore del Centro, con la collaborazione dei responsabili, provvede alla redazione e all'aggiornamento periodico (con cadenza almeno annuale) di un documento programmatico sulla sicurezza secondo quanto previsto dal Codice. Con riferimento alle misure di sicurezza per i dati conservati in archivi elettronici il Direttore del Centro si avvale del supporto dell'unità organizzativa competente per i sistemi informatici e del responsabile di cui al comma 4 dell'art. 4 del presente regolamento ove nominato; il Direttore del Centro può avvalersi anche del supporto di esperti di settore esterni al Centro mediante l'affidamento di

incarichi di consulenza ad esperti di provata competenza secondo le procedure stabilite dai regolamenti MEDAlics.

2. I profili di autorizzazione per il trattamento dei dati, ovverosia l'insieme delle informazioni univocamente associate ad una persona che definiscono a quali dati può accedere e i trattamenti ad essa consentiti sono definiti da ogni responsabile con riferimento agli incaricati della propria unità organizzativa e comunicati al Direttore Amministrativo, che ne verifica la congruità e li comunica all'unità organizzativa competente per i sistemi informatici del Centro per i necessari adempimenti tecnici.

3. Ciascun incaricato è responsabile delle password di cui sia in possesso con riferimento al profilo di autorizzazione sopra definito.

ARTICOLO 9 DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. L'interessato con riferimento ai dati personali che lo riguardino conservati sotto qualsiasi forma dalla Scuola e anche se ancora non registrati, gode di tutti i diritti previsti dal Codice e li esercita con le modalità ivi stabilite mediante richiesta al titolare o al responsabile dei dati, anche tramite un incaricato, alla quale è fornito un idoneo e tempestivo riscontro.

2. Qualora non sia possibile un immediato riscontro il responsabile deve provvedere nel minor tempo possibile e in ogni caso non oltre 30 giorni, dandone comunicazione scritta all'interessato.

ARTICOLO 10 RICHIESTE DI TRATTAMENTO COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

1. Ogni richiesta di trattamento comunicazione o diffusione di dati personali rivolta al Centro da privati o enti pubblici economici deve essere scritta e motivata e indicare in particolare il nome, la denominazione o la ragione

sociale del richiedente, i dati cui la richiesta si riferisce, la finalità della richiesta e la norma di legge o di regolamento che la prevedano, le modalità di utilizzo di tali dati, l'eventuale loro ambito di comunicazione e diffusione.

2. Il responsabile del trattamento, dopo aver valutato la pertinenza e la non eccedenza della richiesta rispetto alle finalità dichiarate e aver accertato che tale trattamento comunicazione o diffusione dei dati siano compatibili con le finalità istituzionali del Centro, previa comunicazione al Direttore Amministrativo e in assenza di rilievi da parte di quest'ultimo nel termine di trenta giorni dalla richiesta, provvede alla trasmissione dei dati stessi secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

3. Qualunque richiesta di trattamento comunicazione o diffusione di dati rivolta al Centro da un ente pubblico non economico è soddisfatta solo se e nei limiti in cui risulti necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente richiedente, secondo quanto dichiarato dall'ente stesso. Quando la richiesta di comunicazione da parte di un soggetto pubblico non è prevista da una norma di legge o regolamento è necessario, prima di procedere alla trasmissione dei dati richiesti, comunicare tale trasmissione al Garante, secondo quanto previsto dall'art. 39 del Codice.

4. La comunicazione e la diffusione di dati da parte del Centro sono comunque consentite:

- quando siano previste da norme di legge di regolamento o dalla normativa comunitaria;
- quando siano necessarie per finalità scientifiche o statistiche e si tratti di dati anonimi e/o forniti in maniera aggregata (eventuale riferimento a codice di deontologia e buona condotta);
- quando la richiesta provenga per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di repressione, accertamento o prevenzione di reati, con l'osservanza delle norme in materia;
- quando siano necessarie per il soddisfacimento di richieste di accesso agli atti ai sensi della legge 22 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

5. In ogni caso i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere oggetto di diffusione.

CAPO III - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI

ARTICOLO 11 PRINCIPI GENERALI

1. I docenti e i ricercatori che trattano dati personali ai fini storici, statistici e scientifici, conformano la propria condotta a quanto definito nel "Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi statistici e scientifici", allegato al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica può essere effettuato anche con riferimento a dati in precedenza raccolti o trattati per scopi diversi e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario al conseguimento degli scopi originari.
3. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico, il Centro comunica e diffonde i dati relativi alle attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione dei dati sensibili. Possono essere sempre diffusi dati personali resi pubblici dall'interessato.
4. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica possono essere utilizzati solo se pertinenti e necessari per il raggiungimento di tali scopi e i dati personali diffusi in tale ambito possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.

ARTICOLO 12 PRESUPPOSTI DEL TRATTAMENTO

1. La ricerca è effettuata sulla base di un progetto redatto conformemente agli standard metodologici del pertinente settore disciplinare, il quale documenta anche che il trattamento è effettuato per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici.

2. Il progetto di ricerca specifica le misure da adottare nel trattamento dei dati personali al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, individua i responsabili e gli incaricati del trattamento e contiene una dichiarazione di impegno a conformarsi alle disposizioni normative sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti.

3. I docenti e i ricercatori dichiarano quanto previsto nel comma precedente anche in occasione del report annuale con riferimento più generale al trattamento di dati personali o sensibili che si trovino a trattare nell'ambito dell'attività di ricerca.

ARTICOLO 13

RINVIO

1. Per tutto quanto non definito nel presente titolo si rimanda alla normativa vigente in materia e nello specifico a quanto definito nel "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici" deliberato dal Garante per la protezione dei dati personali il 13 maggio 2004.

CAPO IV - TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

PREAMBOLO

Il presente Capo è deliberato:

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la direttiva n. 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione dei dati;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", con particolare riferimento agli articoli 18, 20, 21, 22 e 181, comma 1, lett. a);

Visto il provvedimento del Garante del 30 giugno 2005 concernente il regolamento in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Ravvisata la necessità, ai fini dell'attuazione degli articoli 20 e 21, del D.lgs. n. 196/2003, di identificare: i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito delle attività del Centro, le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento e le operazioni eseguite con gli stessi dati;

Ritenuto necessario indicare sinteticamente le operazioni ordinarie che questo Centro deve svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, nonché le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure i raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché infine la comunicazione dei dati a terzi;

Ritenuto, altresì, di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Centro, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché di comunicazione a terzi;

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di

fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Considerata l'attività specifica del Gruppo di lavoro CRUI-Università in materia di regolamento di dati sensibili e giudiziari;

Visto lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dalla CRUIUniversità in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in data 17 novembre 2005;

Verificata la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante.

ARTICOLO 14

AMBITO

1. Il presente Capo (conforme allo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dalla CRUI in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in data 17 novembre 2005), in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 20, comma 2 e art. 21, comma 2, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari, nonché le operazioni eseguibili per lo svolgimento delle finalità istituzionali del Centro.

ARTICOLO 15

OGGETTO

1. Il presente Capo, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riproduce nelle schede allegate, che formano parte integrante del Regolamento, i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento da parte degli uffici e

delle strutture del Centro, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nella Parte II del D.lgs. n. 196/2003 (artt. 62-73, 86, 95 e 112).

2. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.lgs. n. 196/2003, in relazione alla identificazione effettuata, è consentito il trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali, previa verifica della loro pertinenza e completezza, ferma restando l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.lgs. n. 196/2003. Qualora il Centro, nell'espletamento della propria attività istituzionale, venga a conoscenza, ad opera dell'interessato o, comunque, non a richiesta del Centro, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'articolo 11 e 22 del D. Lgs. N. 196/2003, non potranno essere utilizzati in alcun modo, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

3. Le operazioni di interconnessione, raffronto e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Centro sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del D.lgs. n. 196/2003).

4. A tal fine, ed in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico previste dal D.lgs. 196/2003, sono state identificate quattro macro categorie recanti le seguenti denominazioni dei trattamenti:

A - Gestione del rapporto di lavoro del personale docente, Direttore, tecnico-amministrativo, dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

B - Attività di ricerca scientifica;

C - Attività didattica e gestione delle iscrizioni e delle carriere degli studenti;

D - Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza.

5. Per ciascuna di queste categorie di trattamento è stata redatta una scheda che specifica:

A - denominazione del trattamento;

B - indicazione del trattamento, descrizione riassuntiva del contesto;

C - principali fonti normative legittimanti il trattamento. In relazione a tali fonti ogni successiva modifica o integrazione legislativa sarà automaticamente da intendersi come recepita, sempre che non modifichi i tipi di dati trattati e le operazioni effettuate in relazione alle specifiche finalità perseguite;

D - rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento;

E - tipi di dati trattati;

F - operazioni eseguibili, distinguendo fra il trattamento "ordinario" dei dati (raccolta registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) e particolari forme di elaborazione (interconnessione e raffronto di dati, comunicazione e diffusione).

APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Consiglio Direttivo MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee:
Verbale n. 6 del 25 ottobre 2012